

## LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

### Documento sulla sicurezza adottato per l'acquisizione dei dati associati alla firma elettronica avanzata ai sensi dell'art.57 del DPCM del 22 febbraio 2013

La BANCA ha predisposto, tra le modalità operative per la prestazione dei servizi bancari e di investimento alla clientela, anche quella di consentire al cliente, di avvalersi del SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA che permette, per via informatica, di:

- visionare, esaminare e concludere con la BANCA, anche a distanza, contratti bancari e per la prestazione dei servizi di investimento e accessori nonché sottoscriverne ed accettarne le condizioni, nel più opportuno formato digitale;
- visionare e accettare, nel più opportuno formato digitale, ogni documentazione informativa necessaria ai fini della conclusione dei predetti contratti;
- effettuare, nel più opportuno formato digitale, le operazioni dispositive attualmente disponibili, o che verranno in seguito rese disponibili dalla BANCA, relative ai contratti bancari e per la prestazione di servizi di investimento e accessori;
- ricevere, sempre nel più opportuno formato digitale, tutte le comunicazioni, le informazioni e i documenti che la BANCA è tenuta a fornire o che comunque, se autorizzata, ritiene di fornire durante i rapporti intrattenuti col CLIENTE;

La FIRMA ELETTRONICA garantisce:

- l'identificazione del firmatario equiparata all'utilizzo della firma autografa;
- l'integrità del documento ove la firma elettronica viene apposta;

#### Caratteristiche ed attivazione del Servizio

La "FIRMA ELETTRONICA AVANZATA" è l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca della firma al firmatario, il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima, la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto, l'individuazione della Banca, l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;

Il "SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA" consente al TITOLARE, mediante l'utilizzo della più opportuna FIRMA ELETTRONICA di compiere le seguenti operazioni in formato elettronico:

- visionare, esaminare e concludere con la BANCA contratti bancari e per la prestazione dei servizi di investimento e accessori, comprensivi dei relativi allegati, nonché sottoscriverne e accettarne le condizioni;
- visionare e accettare tutta la documentazione informativa necessaria ai fini della conclusione dei predetti contratti, di ricevere sempre per via informatica le comunicazioni e i documenti che la BANCA è tenuta a fornire o che comunque, se autorizzata, ritiene di fornire e di effettuare le operazioni dispositive attualmente e/o in futuro rese disponibili dalla BANCA, relative ai contratti già in essere o che verranno successivamente conclusi tra le PARTI secondo le procedure e gli strumenti informatici offerti dalla BANCA in funzione anche dell'evoluzione tecnologica.

Il "DISPOSITIVO DI FIRMA" è l'insieme dei dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere documenti informatici mediante la FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

La "REGISTRATION AUTHORITY" si intende la BANCA nello svolgimento della propria attività di verifica dell'identità del TITOLARE del contratto.

Ai fini dell'utilizzo del SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA è necessaria la registrazione presso la BANCA che, in qualità di REGISTRATION AUTHORITY, è delegata alla verifica dell'identità del richiedente. La registrazione viene effettuata mediante l'espletamento delle normali procedure di identificazione e adeguata verifica secondo la normativa pro tempore vigente.

Le firme in forma grafica del CLIENTE/TITOLARE del contratto e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la BANCA sono depositate presso la Banca. Si intende per firma depositata quella apposta nello spazio dedicato allo specimen di firma.

Il TITOLARE del contratto che utilizza strumenti informatici o telematici e quindi il DISPOSITIVO DI FIRMA ha la facoltà di optare, in qualsiasi momento, per la modalità cartacea con sottoscrizione autografa in forma grafica.

La BANCA archivia e conserva in modalità informatica i contratti sottoscritti con tutti i relativi allegati, le contabili delle operazioni disposte con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA e ogni altro documento oggetto di comunicazione. I contratti e la documentazione sottoscritta con FIRMA ELETTRONICA AVANZATA potranno essere dotati di marca temporale ai fini dell'attribuzione ai predetti documenti informatici di data certa secondo le modalità indicate .

La trasmissione al CLIENTE di lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della BANCA, obbligatoria o meno, avverrà nel più opportuno formato elettronico, mediante l'impiego di SUPPORTI DUREVOLI preventivamente accettati dal CLIENTE stesso. Allo scopo il CLIENTE è tenuto a segnalare alla BANCA il proprio indirizzo di posta elettronica, o qualunque altro recapito ad essa assimilabile a seconda della tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, e le eventuali variazioni dello stesso.

Il CLIENTE ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto, dei relativi allegati e di ogni altra documentazione sottoscritta in formato digitale, nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato o con i mezzi a disposizione della BANCA.

La Banca che si avvale del procedimento di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, deve:

- identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell'utente;
- conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione ed ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto per il servizio di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA, garantendone la disponibilità, l'integrità, la leggibilità e l'autenticità;
- fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni al firmatario, su richiesta di questo;
- rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta
- rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dalla normativa vigente;
- specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto;

Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, la Banca si è dotata di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da Generali Italia Spa per un ammontare pari a euro cinquecentomila.

#### **Impegni delle parti**

La BANCA si impegna a rendere e mantenere attivo il SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA con la diligenza professionale. La BANCA presterà il SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti dal CLIENTE e previo riconoscimento e verifica dell'identità del TITOLARE, mediante il DISPOSITIVO DI FIRMA.

Il riconoscimento e la verifica dell'identità del TITOLARE avviene in occasione della stipula di specifico contratto.

#### **Sospensione del SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA**

Il SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA può essere sospeso temporaneamente e senza preventivo avviso per aggiornamenti tecnici, per motivi di sicurezza ovvero per caso fortuito, forza maggiore o anche per semplici inconvenienti tecnici, qualunque ne sia la causa. Alla BANCA non potranno in alcun modo e per nessuna ragione essere addebitate responsabilità e quindi eventuali conseguenze dannose derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione del SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA.

#### **Riferibilità al titolare delle operazioni effettuate e dei contratti conclusi**

Tutte le trasmissioni digitali effettuate mediante l'utilizzo del DISPOSITIVO DI FIRMA e autenticate dal CERTIFICATORE AUTORIZZATO mediante la CHIAVE PUBBLICA e la CHIAVE PRIVATA e in relazione alle quali il corrispondente CERTIFICATO sia stato confermato come valido mediante il SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA, avranno la stessa efficacia legale e validità della sottoscrizione manuale autografa del TITOLARE del contratto

Il SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA potrà essere prestato esclusivamente in favore del TITOLARE del contratto personalmente, in caso di rapporti contrattuali cointestati a firma congiunta ovvero di rapporti contrattuali con delega operativa a favore di terzi, la BANCA non potrà prestare il SERVIZIO FIRMA ELETTRONICA in favore del soggetto cointestatario o del delegato, fatta salva l'ipotesi in cui il soggetto cointestatario o il delegato non abbia a sua volta sottoscritto il "CONTRATTO PER IL SERVIZIO di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA".

Milano, maggio 2015

Banca Consulia S.p.A.